



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

Le nuove disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali

**Il nuovo silenzio-assenso in area ZES.
I poteri istruttori dell’Agenzia per la coesione
territoriale e dei Commissari straordinari**

a cura di Caterina Errigo

14 settembre 2021

PNRR e ZES

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, oltre agli investimenti infrastrutturali (630 milioni di euro) individuati per le **aree ZES** (Zone Economiche Speciali), prevede anche una **riforma per semplificare il sistema di funzionamento della *governance* delle stesse aree**, al fine di favorire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l'insediamento di nuove imprese.

La riforma è stata introdotta con il decreto-legge Semplificazioni (D.L. 77/2021), approvato dal Consiglio dei ministri il 31 maggio 2021 e modificato in sede di conversione in legge alla Camera dei Deputati, prima della definitiva approvazione avvenuta in Senato (legge 108/2021)

Le nuove regole per le aree ZES nel decreto semplificazioni

L'articolo 57 del decreto Semplificazioni modifica gli articoli 4 e 5 del D.L. 91/2017 (convertito con legge 123/2017), che ha introdotto in Italia le ZES¹, con particolare riferimento a:

- la composizione del Comitato di indirizzo
- la nomina ed **il rafforzamento dei poteri dei Commissari straordinari per le ZES**, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante
- **il supporto amministrativo alla loro attività, anche attraverso l'attività dell'Agenzia per la Coesione territoriale**
- **l'introduzione di procedure amministrative semplificate, autorizzazione unica, tempi dimezzati per il silenzio assenso**
- l'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES (esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti)

1. Le aree ZES possono essere istituite nelle regioni italiane meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le ZES sono aree destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali (credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro) e semplificazioni burocratiche, da realizzarsi intorno ad aree portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica.

Le modifiche al sistema di *governance* delle aree ZES

L'articolo 4 del D.L. 91/2017 è stato modificato, dal comma 1 dell'articolo 57, nei seguenti punti:

- eliminazione del rinvio alla legge 400/1988 per la nomina del commissario straordinario
- introduzione tra i componenti del Comitato di indirizzo della ZES (che è l'organo di amministrazione dell'area) di un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale
- previsione, nel caso in cui i porti inclusi nelle ZES siano di competenza di più Autorità di sistema portuale, che i rispettivi presidenti partecipino tutti al Comitato di indirizzo dell'area ZES

Le modifiche al sistema di *governance* delle aree ZES

(segue)

L'articolo 4 del D.L. 91/2017 è stato modificato dal comma 1 dell'articolo 57 nei seguenti punti:

- **individuazione di nuova procedura di nomina per il Commissario straordinario della ZES**, che avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Presidente della Regione interessata.

Nel caso di mancata intesa, nel termine di 60 giorni dalla formulazione della proposta, la nomina viene effettuata, con deliberazione motivata, dal Consiglio dei Ministri su richiesta del Ministro per il Sud.

Nel decreto di nomina è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario.

I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore del decreto cessano dalle loro funzioni, se non confermati entro 60 giorni dalla medesima data.

Il ruolo rafforzato del Commissario straordinario delle ZES

Sempre l'articolo 4 del D.L. 91/2017 è stato modificato, dal comma 1 dell'articolo 57, con l'introduzione della **possibilità per il Commissario straordinario di assumere le funzioni di stazione appaltante fino al 31/12/2026** e di **operare in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici**, al fine di consentire una più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione delle ZES.

La normativa fa salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs 50/2016¹, del codice antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Per l'esercizio di queste funzioni il Commissario straordinario può provvedere anche mediante **ordinanze**.

1. Con riferimento al D.lgs 50/2016, l'articolo 30 è relativo ai principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'articolo 34 ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, mentre l'articolo 42 è relativo al conflitto di interesse

Il supporto dell'Agencia per la coesione territoriale ai Commissari delle ZES

Già il decreto-legge n. 76 del 2020 aveva attribuito delle ulteriori funzioni ai Commissari straordinari delle ZES, che **potevano avvalersi del supporto dell'Agencia per la Coesione territoriale**, al fine di:

- a) coordinare e dare impulso alle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES;
- b) operare in qualità di referente esterno del Comitato di indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
- c) contribuire ad individuare delle aree prioritarie per l'implementazione del piano di sviluppo dell'area ZES;
- d) promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni per disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

Il supporto ai Commissari ZES da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale

Ancora il decreto-legge 77/2021 (sempre con il comma 1 dell'articolo 5), ha ulteriormente modificato l'articolo 4 del D.L. 91/2017, sostituendo il comma 7-quater, rafforzando e specificando il **ruolo di supporto ai Commissari straordinari delle ZES da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale**, sulla base degli orientamenti della cabina di regia delle ZES¹.

L'Agenzia, infatti, in base a quanto disposto dal decreto, deve garantire:

- il **coordinamento dell'azione dei Commissari delle ZES e della pianificazione nazionale degli interventi** in quelle aree, **tramite proprio personale amministrativo e tecnico**
- il **supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico ed amministrativo** adeguato e dotato di idonee competenze, **attraverso specifiche iniziative di rafforzamento amministrativo**, per garantire l'efficacia e l'operatività dell'azione commissariale, con oneri a carico del PON *Governance e capacità istituzionale*.

1. La Cabina di regia delle ZES, è stata istituita, in base alle previsioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a-quater) del decreto-legge 91/2017, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il supporto amministrativo dell'Agencia per la coesione territoriale

L'Agencia per la coesione territoriale nasce, nel 2014, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, attraverso il rafforzamento della programmazione, del coordinamento e della sorveglianza delle politiche di coesione in Italia.

Obiettivo prioritario dell'Agencia è quello di fornire supporto all'attuazione della programmazione comunitaria e nazionale attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi e agli enti beneficiari di tali programmi, con particolare riferimento agli Enti locali.

Per l'attività di supporto a vantaggio delle aree ZES è stata istituita, con il decreto 11/2021 del Direttore generale dell'Agencia, **la Segreteria di supporto ai Commissari straordinari delle ZES**, operativa presso la sede della stessa Agencia.

Le semplificazioni introdotte dal decreto Semplificazioni per le aree ZES

L'articolo 57 del decreto semplificazioni, infine, apporta una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto legge 91/2017, relativamente ai termini dei procedimenti amministrativi per le attività ubicate nelle aree ZES:

- viene previsto che, **nell'ambito del procedimento di acquisizione dell'autorizzazione unica** introdotta dall'articolo 5-bis del decreto semplificazione, **i termini della conferenza di servizi asincrona siano ridotti della metà;**
- Viene previsto, inoltre, che siano **ridotti della metà anche i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 241/90, che disciplina gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche ed i gestori di beni o servizi pubblici.** In forza di tale disposizione, decorsi i termini ridotti previsti senza che sia stato comunicato l'assenso, lo stesso si intende acquisito.

Le semplificazioni introdotte dal decreto Semplificazioni per le aree ZES

(segue)

- è stato introdotto all'articolo 5 del decreto legge 91/2017, il nuovo comma 1-bis, in base al quale i **termini** per il rilascio di autorizzazioni, pareri, concessioni, accertamenti di conformità, ecc., **sono da considerarsi perentori. Nel caso di decorso senza acquisizione degli atti richiesti, lo stesso si intende reso in senso favorevole.**

In materia di **benefici fiscali**, infine, è stato aumentato il **limite massimo per ciascun progetto di investimento da 50 a 100 milioni di euro** ed è stato esteso il credito di imposta all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.



Grazie per l'attenzione!

